

Cl: 8.21  
Fasc:N.84.1/2015

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 13/2023.  
PROGETTO PER LA MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI, NEL  
COMUNE DI BOVES.  
PROPONENTE: INEMAR DI MARTINO LUCA E C. S.N.C., VIA DEL GESSO N. 15, 12012-BOVES.  
ESITO PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- in data 02.08.2024 con prot. di ric. n. 62889, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 13/2023 presentata da parte del Legale Rappresentante della Ditta INEMAR di MARTINO Luca e C. S.n.c., con sede legale in Via del Gesso n. 15 a Boves;
- con nota provinciale prot. n. 63563 del 05.08.2024 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 05 agosto al 03 settembre 2024;
- con nota prot. n. 63566 del 05.08.2024, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. B.7.z.b) della L.R. 13/2023 *"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152"*.
- Nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura risulta pervenuto il seguente contributo tecnico:
  - con nota prot. ric. n. 68478 del 02.09.2024, la Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale di Cuneo ha comunicato che considerato che il "progetto per la messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi" in esame non interferisce con l'alveo attivo e/o con il sedime demaniale non necessita di parere e/o autorizzazione da parte del Settore stesso.  
Tuttavia rileva che gli interventi in progetto ricadono in aree di dissesto idraulico a pericolosità molto elevata (area Ee) del PAI, classificate con pericolosità H (alta - aree interessate da alluvioni frequenti) e in classe di rischio R4 nella cartografia dal Piano Gestione del Rischio Alluvioni (PRGA).  
Per tale fattispecie, considerato che il PRG del Comune di Boves è adeguato al PAI e gli

scenari di pericolosità contenuti nelle mappe del PGRA sono coerenti con quanto riportato nello strumento urbanistico vigente (TAV\_17 insediamento produttivo D6 frazione Fontanelle - adeguamento PAI) trova applicazione il punto 2.2. lettera a) dell'Allegato 1, "Disposizioni attuative del PGRA ai sensi dell'Art. 58 delle Norme di Attuazione del PAI - Titolo V" approvato dalla D.G.R. n. 17-7911 del 23/11/2018, secondo il quale si applicano le norme di uso del suolo dettate dal piano regolatore stesso. Nel caso specifico, ricadendo in area Ee (Esondazioni con pericolosità molto elevata) del PAI, le limitazioni di cui all'Art. 9 comma 5 consentirebbero esclusivamente "l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. [...]". Nell'ambito del quadro normativo sopra citato, spetta comunque al Comune di Boves la valutazione della conformità urbanistica del progetto in questione al fine dell'eventuale rilascio del permesso di costruire o atti equivalenti;

- con nota prot. ric. n. 75717 del 04.10.2024, la Regione Piemonte - Direzione Ambiente, energia e Territorio - Settore Tecnico Piemonte Sud, a seguito delle opportune verifiche, ha comunicato che, l'intervento non è localizzato in area sottoposta a Vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D. 3267/1923.
- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
  - in data 24 settembre 2024, si è riunito l'Organo Tecnico provinciale che, dall'istruttoria tecnica svolta ha evidenziato la necessità di richiedere integrazioni, formalizzate al proponente con nota prot. n. 74991 del 10.10.2024, sulla base del parere pervenuto da parte dell'ARPA dipartimento di Cuneo;
  - il proponente ha presentato le succitate integrazioni in data 12.11.2024 con prot. ric. n. 85072 che questa Amministrazione ha provveduto a pubblicare con nota prot. n. 85461 del 13.11.2024.
  - In data 4 dicembre 2024 l'Organo Tecnico provinciale si è nuovamente riunito, e sulla base dei contributi pervenuti nel corso di tutto il procedimento ed a seguito della valutazione del progetto agli atti, comprensivo delle integrazioni presentate, evidenzia quanto segue:
1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, l'azienda dovrà presentare idonea istanza per l'ottenimento della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente (DPR n. 59/2013), e dovrà essere trasmessa tramite il S.U.A.P. competente (rientrando tra i procedimenti gestiti ai sensi del D.P.R. 07/09/2010, n. 160), separata domanda di approvazione dell'adeguamento del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne, redatto ai sensi del D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R e s.m.i.;
  2. dal punto di vista tecnico, attualmente la ditta è autorizzata con AUA n.54/20121, rilasciata con provvedimento finale del S.U.A.P. del Comune di Boves, che ingloba l'iscrizione n. 227 nel registro provinciale delle imprese e svolge operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata per le operazioni di messa in riserva [R13] e recupero [R5] dei rifiuti di cui al Punto 7.1 del Sub-allegato 1 dell'Allegato 1 del D.M. 05/02/1998.  
In particolare le operazioni autorizzate sono:  
R13. Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12. R5. Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche.  
Dalla documentazione prodotta si rileva che la ditta intende estendere tale attività anche sui mapp.li n. 58, 59, 92, 95 e 250, del Foglio n. 20.  
Si evidenzia che il mappale n. 238 del Foglio n. 20 (in parte interessato dall'attività), da verifiche catastali non risulta di proprietà della ditta istante, ma in capo a più soggetti privati; dovrà quindi essere fornito idoneo titolo d'uso (atto di proprietà o contratto di locazione e/o comodato d'uso).  
L'impianto è organizzato nelle seguenti aree:
    - Area accettazione/ingresso;
    - Area messa in riserva;
    - Area trattamento;
    - Area stoccaggio MPS.La quantità di rifiuti da avviare a recupero (R5) è quella prevista dalla Classe 4 e che comprende un quantitativo compreso tra 6.000 e 15.000 tonnellate/anno.  
I CER da avviare a recupero sono quelli identificati dal Punto 7.1 del D.M. 5/2/98 e precisamente:

- 101311. Rifiuti della produzione di materiali compositi a base cemento diversi da 101309 e 101310.
- 170101. Cemento.
- 170102. Mattoni.
- 170103. Mattonelle e ceramiche.
- 170107. Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da 170106.
- 170802. Materiali da costruzione a base gesso diversi da 170801.
- 170904. Rifiuti misti da attività di costruzione e demolizione diversi da 170901, 170902, 170903.

3. dal punto di vista ambientale dall'attuazione di quanto proposto si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite.

**a) Aspetti progettuali: gestione Rifiuti**

La ditta, per quanto dichiarato, intende solo ampliare le aree senza aumentare i quantitativi di rifiuti da trattare. A seguito della richiesta integrazioni ha presentato una planimetria aggiornata con indicati i metri quadri a disposizione per ogni gruppo/cumulo/settore di rifiuti con indicato anche il volume stoccato ed il peso specifico; inoltre sono state anche indicate le aree di deposito dell'end of waste prodotte.

**b) Acustica**

Si prende atto di quanto contenuto nella relazione integrativa datata ottobre 2024 redatta dal tecnico di parte, in cui viene dichiarato:

- Il rispetto dei limiti assoluti di emissione;
- Il rispetto dei limiti assoluti di immissione presso i ricettori individuati;
- Il rispetto del criterio differenziale.

Tutto ciò premesso,

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

**Atteso che** ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

**Vista** la L. 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

**Vista** la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

**Visto** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

**Visto** il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*".

**Vista** la L.R. 13/2023 "*Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata ed abrogazione della*

L.R. 14.12.1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”.

**Vista** la D.C.P. n. 40 del 27.05.2024 di istituzione dell’Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

**Vista** la nota prot. ric. n. 68478 del 02.09.2024, della Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale di Cuneo e la nota prot. ric. n. 68478 del 02.09.2024 della Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale di Cuneo, in premessa richiamate.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Considerato che:**

- la ditta intende ampliare le aree senza aumentare i quantitativi di rifiuti da trattare;
- per quanto dichiarato, verranno rispettati i limiti assoluti di emissione ed i limiti assoluti di emissione presso i ricettori individuati;
- gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi, potranno essere compiutamente risolti in sede del suddetto iter autorizzativo per l’ottenimento della modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale vigente;
- in data 24 settembre 2024, l’**Organo Tecnico provinciale**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell’A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, formalizzato con le note prot. ric. n. 73734 del 25.09.2024 e n. 91696 del 06.12.2024 e dell’apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela Territorio, di cui alle note prot. ric. n. 71330 del 16.09.2024 e n. 91027 del 05.12.2024, fatto salvo quanto sopra evidenziato, **ha unanimemente ritenuto che l’intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 13/2023.**

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

## DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** ex artt. 23 e segg. D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 02.08.2024 con prot. di ric. n. 62889, da parte del legale rappresentante della Ditta INEMAR di MARTINO Luca e C. S.n.c., con sede legale in Via del Gesso n. 15 a Boves, per le motivazioni precedentemente citate.
- 2. DI STABILIRE CHE**, nella fase di redazione del progetto definitivo, ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’intervento ed alla messa in esercizio (modifica dell’AUA vigente), dovranno essere recepite le seguenti indicazioni dettagliatamente descritte nei pareri pervenuti ed in premessa citati:
  - nella planimetria ove sono riportate le aree di stoccaggio (Tavola 1 - aggiornamento di ottobre 2024), per i rifiuti in ingresso e per i materiali ottenuti dalla fase di recupero [R51. sono state indicate le superfici e le volumetrie che possono essere stoccate. E’ altresì indicato il peso specifico ma, tale dato, non è coerente e, probabilmente, avrebbe dovuto riportate il peso del cumulo di rifiuti e/o MPS o EOW ottenuti dal recupero. Considerando un appropriato angolo di natural declivio dei rifiuti da costruzione e demolizione (circ 38°÷40° da letteratura), dovranno essere ricalcolate le volumetrie staccabili al di sopra delle superfici individuate, con l’indicazione dell’altezza massima raggiunta dai cumuli. A tal proposito si fa presente che, se le altezze dei cumuli risultano superiori a 3 m devono essere autorizzate dall’autorità competente, come previsto dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 1.121 del 21/01/2019 avente ad oggetto “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*”, prevede che: “... qualora lo stoccaggio dei rifiuti avvenga in cumuli, le altezze di abbancamento siano commisurate alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità; ai fini della sicurezza, è opportuno limitare le altezze di abbancamento a 3 metri; le autorità competenti potranno comunque autorizzare altezze superiori, entro gli eventuali limiti previsti dalle eventuali specifiche norme di riferimento, purché ciò sia compatibile con la sicurezza e la stabilità dei cumuli, nonché con la capacità gestionale del singolo impianto”.

## SEGNALA che,

- dalla "TAV\_17 - insediamento produttivo 06 frazione Fontanelle - adeguamento al PAI", risulta che l'impianto ricade in un'area di dissesto idraulico a pericolosità molto elevata Ee. A tal proposito, si rileva che, con nota prot. n. 2197 del 11/02/2020, l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ha dato riscontro alla richiesta di interpretazione autentica degli articoli 9, 29 e 30 delle norme di attuazione del PAI, estendendo le limitazioni previste per gli impianti ricadenti in Fascia B anche per le zone Ee;
- l'art. 30 c. 2 delle norme di attuazione del PAI stabilisce che in tali zone sono vietate "la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti...";
- il PRGC classifica l'area su cui ricade l'attività come industriale - artigianale interessata da impianti estrattivi.

Alla luce di quanto predetto, risulta consentito il mero proseguimento dell'attività limitato alla durata dell'autorizzazione vigente, **nelle more della delocalizzazione dell'impianto, da valutare con l'Ufficio Tecnico del Comune di Boves, cui si rimanda per quanto di competenza** (c.f.r. parere della Regione Piemonte - Direzione opere pubbliche, Difesa del suolo - Settore tecnico regionale di Cuneo pervenuto al prot. 68478 del 02/09/2024). Pertanto, **il successivo iter autorizzativo per l'ottenimento della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativo al progetto di messa in riserva per recupero di rifiuti non pericolosi, potrà essere avviato previa acquisizione del parere di compatibilità urbanistica delle aree interessate dall'intervento, da parte dell'amministrazione comunale.**

## STABILISCE

che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/03 e s.m.i.;

di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

## DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

## INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

**IL DIRIGENTE**  
**dott. Alessandro RISSO**

### ESTENSORI:

Arch. Barbara Giordana  
Arch. Patrizia Oliva  
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale

